

# IN UNO VOLUME

STUDI IN ONORE DI  
**CESARE SCALON**

*La presente pubblicazione è stata  
realizzata con il contributo di:*



Università degli studi di Udine



Consorzio universitario del Friuli  
e Regione Friuli Venezia Giulia



Deputazione di Storia patria  
per il Friuli



FONDAZIONE  
CRUP



Istituto Pio Paschini per la Storia  
della Chiesa in Friuli

*In copertina*

Cividale del Friuli (UD), Archivi e Biblioteca,  
Codice CXXXVII ('Salterio di Santa Elisabetta'),  
particolare del f. 6v. Su concessione del Ministero  
per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza  
per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici  
del Friuli Venezia Giulia.

*Progetto grafico di copertina*  
cdm associati

© **FORUM** 2009  
Editrice Universitaria Udinese srl  
Via Palladio, 8 – 33100 Udine  
Tel. 0432 26001 / Fax 0432 296756  
[www.forumeditrice.it](http://www.forumeditrice.it)

ISBN 978-88-8420-568-1

# IN UNO VOLUMINE

STUDI IN ONORE DI  
**CESARE SCALON**

A CURA DI  
**LAURA PANI**

**FORUM**



## INDICE

Tabula gratulatoria	pag. IX
Premessa <i>di Andrea Tabarroni</i>	» XIII
Presentazione <i>di Giuseppe De Gregorio</i>	» XVII
LAURA BALLETO <i>Spigolando tra gli atti notarili genovesi del Quattrocento: brevi note in tema di nullità e/o scioglimento del matrimonio a Genova sulla fine del medioevo</i>	» 1
CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI <i>Scrivere e riscrivere. Usi propri e impropri degli spazi tergali in alcuni documenti romani del XII secolo</i>	» 35
MARIA ANTONIETTA CASAGRANDE MAZZOLI <i>Strumenti e tecniche di rigatura nei codici commissionati dal vescovo Iacopo Zeno (seconda metà del secolo XV)</i>	» 53
PAOLO CHERUBINI <i>Ancora litterae prestampate nell'età degli incunaboli</i>	» 79
DIEGO CICCARELLI <i>Produzione e fruizione del libro nella Sicilia del Trecento</i>	» 97
EMMA CONDELLO <i>Scritture in margine. Riflessioni paleografiche sulle glosse del codice latino tardoantico</i>	» 111
PASQUALE CORDASCO <i>Tra ideologia religiosa e cultura notarile. Ricerche sui documenti vescovili pugliesi (secoli XII-XIII)</i>	» 133

---

MARCO CURSI <i>«Con molte sue fatiche»: copisti in carcere alle Stinche alla fine del medioevo (secoli XIV e XV)</i>	» 151
MARCO D'AGOSTINO <i>Manoscritti datati e manoscritti non datati di Giovanni Santamaura: confronto paleografico e proposte di ordine cronologico</i>	» 193
FLAVIA DE RUBEIS <i>La scrittura romanica e i Normanni: alcune ipotesi di lavoro</i>	» 207
MIRELLA FERRARI <i>Un documento per l'industria della carta a Milano nel secolo XIV</i>	» 221
GIAN GIACOMO FISSORE <i>Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento</i>	» 229
MARIA ROSA FORMENTIN <i>Circolazione di codici greci a Napoli nel tardo Settecento: da Parrasio a Cotugno</i>	» 257
DONATELLA FRIOLI <i>Johannes Hinderbach († 1486) e l'abbazia di Tegernsee: per la tradizione manoscritta di Basilio Magno</i>	» 265
ANTONELLA GHIGNOLI <i>Un testo, un notaio, due abbazie: la falsa pagina decreti di Ugo dei Cadolingi per la Badia di Settimo (1091) e di Matilde di Canossa per la Badia di Marturi (1099)</i>	» 287
REINHARD HÄRTEL <i>Documenti rosacensi del Duecento a Lubiana</i>	» 311
BARBARA LOMAGISTRO <i>Note sulla genesi del documento pubblico slavo nel bacino adriatico</i>	» 335
SANDRA MACCHIAVELLO <i>Un progetto di raccolta documentaria del capitolo di San Lorenzo di Genova</i>	» 353
ANTONIO MANFREDI <i>Per la formazione di Ludovico Trevisan</i>	» 371
CRISTINA MANTEGNA <i>Il monastero di San Vincenzo al Volturno a Piacenza. Un documento controverso</i>	» 383
LUISA MIGLIO <i>Un copista Carneade?</i>	» 395

LUISA MIGLIO - MARCO PALMA <i>Presenze dimenticate (IV)</i>	» 407
ROSANNA MIRIELLO <i>Frate Niccolò Caccini e i suoi manoscritti</i>	» 421
GIOVANNA NICOLAJ <i>Questioni terminologiche e questioni di metodo</i>	» 451
ANTONIO OLIVIERI <i>'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Cballant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale</i>	» 473
MARCO POZZA <i>Un falso placito per il monastero dei Santi Felice e Fortunato di Ammiana (935 febbraio)</i>	» 503
ANTONELLA ROVERE <i>I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi</i>	» 513
FRANCESCA SANTONI <i>Il costo della giustizia. Badesse, avvocati e notai in un processo umbro di metà Trecento</i>	» 529
SILIO P.P. SCALFATI <i>Falsi e falsificazioni nei documenti dei primi anni tedeschi di Federico II</i>	» 551
MADDALENA SIGNORINI <i>«Et io... ho scripto questo acordo de mia man». Un documento in volgare autografo di Bartolomeo Sanvito</i>	» 561
CARLO TEDESCHI <i>Due inedite iscrizioni di San Silvestro in Capite e qualche osservazione sulla scrittura epigrafica romana del IX secolo</i>	» 577
FABIO TRONCARELLI <i>Citazioni bibliche e annotazioni in un codice della Montpellier di Pietro di Giovanni Olivi</i>	» 595
Indici delle testimonianze scritte	
Indice dei manoscritti	» 613
Indice dei documenti d'archivio	» 621
Indice delle epigrafi	» 637

# I LODI CONSOLARI E LA DOCUMENTAZIONE PUBBLICA NEI PIÙ ANTICHI CARTOLARI NOTARILI GENOVESI

*Antonella Rovere*

I lodi consolari costituiscono il principale e più versatile strumento documentario attraverso il quale il comune genovese nel XII secolo dà espressione concreta alle competenze in campo amministrativo e giudiziario, che la definizione dei propri spazi giurisdizionali, raggiunta in tempi relativamente brevi, gli aveva consentito di acquisire.

Il ricorso massiccio a questa tipologia, unitamente alle favorevoli vicende archivistiche che hanno conservato un buon numero di esemplari, ha permesso di esaminarne nel dettaglio forme e struttura sia durante la fase evolutiva, sia nel momento della precisazione del modello compiuto<sup>1</sup>. Risale infatti al 1104-05 l'attestazione del primo intervento dei consoli genovesi rivolto alla risoluzione delle liti e delle discordie<sup>2</sup>, attraverso il quale viene esercitata l'attività finalizzata alla pacificazione e alla mediazione, caratteristica della prima età comunale, che assimila, sotto questo aspetto, l'azione dei consoli a quella degli arbitri e, conseguentemente, accomuna le sentenze degli uni e degli altri, anche con riferimento alla formalizzazione scritta.

Lungo i primi tre decenni del secolo si sviluppa quindi un percorso dei lodi consolari caratterizzato da una sperimentazione articolata in fasi successive,

<sup>1</sup> A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in *Serta Antiqua et Mediaevalia*, n.s., I, Roma 1997, pp. 291-332. In questo contributo vengono analizzate sia la figura e il ruolo svolto dai *publici testes* in relazione alle procedure di convalidazione del documento pubblico e privato genovese sia le caratteristiche e l'evoluzione dei lodi consolari, nei quali i testimoni pubblici intervengono con assoluta regolarità. In quest'occasione ci si limiterà pertanto a richiamare solo ciò che è essenziale e funzionale al tema in oggetto.

<sup>2</sup> Si tratta di una sentenza pronunciata nel luglio del 1104 o 1105 a favore del monastero di San Fruttuoso di Capodimonte in merito al possesso dei falchi esistenti nella zona, tramandata in copia semplice attraverso un *liber iurium* dello stesso monastero: ROMA, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi de Capite Montis*, Codice A, c. 8r. Ringrazio il dott. Franco Dioli, direttore del complesso monumentale di San Fruttuoso per avermi gentilmente permesso di utilizzare le riproduzioni fotografiche del manoscritto.

la principale delle quali è segnata dall'istituzione dei *publici testes*<sup>3</sup>, testimoni qualificati, scelti dai consoli tra *peritos viros, venustate atque legalitate fulgentes*: si tratta quasi sempre di appartenenti al ceto consolare e alle famiglie più in vista (Carmadino, Mallone, Dardena, Dalla Volta, Usodimare), di uomini, in generale, fortemente impegnati nella vita politica cittadina in veste di consoli, ambasciatori, legati e comandanti di spedizioni militari o investiti di compiti di responsabilità all'interno dell'organizzazione amministrativa del comune.

La caratteristica distintiva di queste figure è costituita proprio dal particolare legame che li collega al comune attraverso la nomina, cui fa seguito un giuramento<sup>4</sup> in forza del quale tali testimoni si impegnano a sottoscrivere i documenti pubblici e privati, *que legaliter fieri posse conspicerent*, ogniqualvolta saranno chiamati a farlo, garantendone di fatto la legittimità sostanziale e procedurale. Il loro intervento si sposta infatti dalla fase dell'*actio* alla *scriptio*, a differenza di quello dei testimoni tradizionali, ai quali si sostituiscono, offrendo anche ai privati una garanzia aggiuntiva che emana direttamente dalla forza del comune stesso e che potrebbe richiamare «la nascita di un nuovo e superiore sistema di protezione dei negozi privati da parte del comune» che Massimo Vallerani riconosce nel dettato degli statuti senesi<sup>5</sup>, interpretabile come un «progetto di graduale, ma continua conquista di spazi giurisdizionali esterni al processo: una sorta di protezione imposta, e dunque di controllo, estesa agli accordi bilaterali e negoziali che sfuggivano a una esplicita definizione pubblica», piuttosto che un segnale di «comuni deboli in cerca del consenso tra i *cives* e dunque costretti a convalidare ogni tipo di accordo». Nel caso genovese in realtà la protezione non viene imposta, lasciando i consoli la facoltà ai privati di ricorrere ai testimoni pubblici per tutti i tipi di negozi giuridici solo qualora entrambe le parti manifestino la volontà di farlo; proprio nella direzione dell'estensione della protezione e del controllo sembrano invece procedere il tipo e le modalità dell'intervento di questi testimoni qualificati, di fatto però mai richiesto dai privati, almeno sulla base della documentazione conservataci, ben-

<sup>3</sup> Vd. nota 1.

<sup>4</sup> *I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura A. ROVERE, Genova - Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, 2. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 13), n. 74: si tratta del più antico giuramento pervenutoci, risalente presumibilmente al 1144.

<sup>5</sup> M. VALLERANI, *Procedure e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge. Études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI*, Rome 2007, pp. 439-494; si veda anche L. ZDEKAUER, *Il costituito dei placiti del comune di Siena*, «Studi senesi», 6/2 (1889), p. 166: «Et diffinitiones a rectoribus comunis Senarum et consulibus et ante eos, et a rectoribus artis et ab amicis vel vicinis aut quocumque modo voluntate partium, de illis litibus et discordiis quas partes ad diffiniendum commiserint, firmas tenebo et retractari non permictam».

si esclusivamente dal comune, che vi fa ricorso con assoluta continuità e senza alcuna eccezione.

Solo con l'inizio del quarto decennio del secolo (il primo esempio risale proprio al 1131) i lodi consolari trovano una stabilizzazione strutturale e formulare, in coincidenza con la scomparsa dell'elenco dei *boni homines*, sostituito dalle sottoscrizioni dei *publici testes*.

La differenziazione rispetto al coevo *instrumentum*, che li distingue, s'innesta nel programma perseguito dal comune nel XII secolo (di cui l'istituzione della cancelleria nel 1122 costituisce il primo e fondante passo<sup>6</sup>) di diffusi e pervasivi interventi a livello documentario, attuati in larga misura in forza delle competenze e della fattiva collaborazione della classe notarile, con la quale il comune instaura un precoce rapporto istituzionale<sup>7</sup>. Il risultato di questa sinergia si individua tanto nella produzione di modelli documentari, quanto nell'ideazione e nell'adozione di distintivi sistemi autenticatori sia per la documentazione destinata a una circolazione interna (marcata dal *signum comunis* – successivamente sostituito dal *signum populi* – e dai diversi segni caratteristici dei singoli uffici<sup>8</sup>), sia per quella che fissa la politica estera, ben presto convalidata con la bolla plumbea, spesso affiancata dalla *charta partita*, che permette al comune di non ricorrere, per quasi tutto il XII secolo, alla *publica fides* di cui ormai i notai godono, ma di porsi come unica fonte indiscutibile di autenticità e quindi di autorevolezza documentale. A ciò si deve aggiungere una precoce sensibilità nei confronti della conservazione, la cui tangibile manifestazione è

<sup>6</sup> Ce ne informa, com'è ormai ampiamente noto, l'annalista Caffaro: *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14bis), pp. 17-18.

<sup>7</sup> Sull'istituzione e le caratteristiche della cancelleria genovese e sui rapporti con la classe notarile nel XII e XIII secolo vedi: A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIII*. Atti del Convegno internazionale di studi (Genova - Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova - Venezia 2001 (= «Atti della Società ligure di Storia patria», n.s., 41/1 [2001]; Istituto veneto di scienze, lettere ed arti), pp. 103-128; EAD., *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del Convegno (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova 2002 (= «Atti della Società ligure di Storia patria», n.s., 42/1 [2002]), pp. 261-298; sul notariato genovese si veda A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante... cit.*, pp. 73-101.

<sup>8</sup> Il *signum comunis*, una sorta di nodo di origine tachigrafica, era sicuramente usato già negli anni Cinquanta e si può vedere proprio nelle abbreviature del più antico cartolare conservato, quello di Giovanni scriba: G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il «signum comunis» e il «signum populi» a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115, anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, 9), pp. 337-347; su questi e sui diversi *signa* usati dagli uffici della cancelleria: ID., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, 1), pp. 143-148.

rappresentata dall'istituzione di un archivio, che segue da vicino quella della cancelleria, ma soprattutto dalla costituzione di raccolte in libro. Una posizione di primo piano occupano in questo contesto i *libri iurium*<sup>9</sup>, che, all'avanguardia nel panorama comunale coevo, sono il principale prodotto del complessivo atteggiamento del comune nei confronti della documentazione, derivante dalla piena consapevolezza di disporre di un dispositivo dalla duplice valenza: imprescindibile strumento di governo da una parte, primario mezzo di comunicazione, di rappresentazione simbolica della nuova realtà istituzionale e di affermazione delle raggiunte autonomie giurisdizionali dall'altra.

Analoga attenzione i vertici istituzionali dedicano alla produzione documentaria per i privati, già a partire dalla nomina dei notai, per giungere alle procedure di autenticazione delle copie<sup>10</sup>. Anche la conservazione e l'utilizzo dei cartolari sono attentamente monitorati: per quanto attiene alla prima si provvede all'istituzione di un archivio destinato alla conservazione dei protocolli dei notai defunti, mentre l'estrazione di originali da parte di notai che non ne hanno redatto la relativa imbreviatura è condizionata dal rilascio di un mandato dei consoli.

I lodi rientrano, quindi, in questa politica documentaria comunale e la loro scritturazione è demandata agli scribi<sup>11</sup>, che, almeno in una prima fase, li affidano ai propri cartolari.

Già così si comporta il notaio Giovanni, come palesa il mandato rilasciato nel 1157 dai consoli a Giovanni scriba, relativo all'estrazione di «cartulas et omnes contractus et laudes» dal cartolare del defunto maestro, con chiaro riferimento alla documentazione privata e pubblica in questo indistintamente contenuta<sup>12</sup>, ma possiamo leggere direttamente i lodi nel protocollo dello stesso Giovanni scriba, che conserva le imbreviature di un decennio, dal 1154 al 1164.

Si tratta in totale di dodici sentenze, la prima delle quali risale al dicembre 1154, le rimanenti, dopo una pausa di poco più di un anno (corrispondente sostanzialmente al 1155), sono concluse nel breve termine di cinque mesi, dal 15 febbraio al 10 luglio 1156<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> *I libri iurium...* cit., Introduzione, in particolare pp. 19-42.

<sup>10</sup> A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, «Atti della Società ligure di Storia patria», n.s., 37/2 (1997), pp. 93-113.

<sup>11</sup> Con il termine scriba si identificano i notai che operano all'interno della cancelleria, differenziati tra le due *scribanie* a partire dal 1130, momento della distinzione tra consoli del comune e dei placiti. Sulle loro caratteristiche e sul ruolo all'interno della cancelleria si veda: ROVERE, *L'organizzazione burocratica...* cit., pp. 109-111; EAD., *Comune e documentazione...* cit., p. 267 e ss.

<sup>12</sup> M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1934 (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano, 1-2); anche in *Regesta Chartarum Italiae*, Roma 1935, I, p. 100, nn. 189, 190.

<sup>13</sup> *Ivi*, nn. 2, 38, 42, 43, 45, 46, 52, 57, 66, 75, 80, 95.

La differenza tra la prima e il successivo gruppo consiste soprattutto nell'essere l'una pronunciata dai consoli dei placiti, le altre da quelli del comune. L'attività di Giovanni risulta peraltro essersi sviluppata negli anni eminentemente a favore dei consoli del comune, anche se non mancano interventi presso quelli dei placiti<sup>14</sup>, e sembra essersi protratta dal 1153 fino agli anni Sessanta, pur con un vuoto, almeno a livello di risultanze documentali, di quattro anni, dal 1158 al 1161. Infatti la sua presenza presso la cancelleria è attestata inequivocabilmente nel 1153 e 1154, dal 1156 al 1157, e dal 1162 al 1166, anni ai quali risale anche il cartolare<sup>15</sup>. Tuttavia si deve tener conto che gran parte delle imbreviature risulta rogata *in capitulo* o *in pontili capituli*, luogo in cui abitualmente si riunivano i consoli<sup>16</sup> e dove i notai attivi presso gli uffici comunali rogavano spesso per i privati. Se ne deve dedurre che anche negli anni per i quali non ci sono pervenuti documenti pubblici redatti da Giovanni in veste di scriba, questi potrebbe non avere abbandonato la sua collaborazione con le istituzioni cittadine. Tuttavia l'assenza di lodi nel cartolare per tutto il 1155, collegata anche al silenzio delle altre fonti, e la successiva ripresa a partire dal 1156 indurrebbe a considerare una momentanea interruzione dell'attività pubblica del notaio o, più probabilmente, solo dei suoi interventi nella scritturazione dei lodi stessi, come lascerebbe intendere la frequenza dei documenti rogati nel capitolo di San Lorenzo, dove stazionavano gli scribi del comune.

Per tornare alle sentenze, si può constatare come tra quelle pronunciate dai due collegi consolari non esista nessuna difformità di tipo contenutistico o for-

<sup>14</sup> Gli scribi entravano in carica o erano riconfermati verosimilmente insieme ai consoli in occasione della festa della Purificazione, il 2 febbraio. La carica di scriba, come quella di cancelliere non sembra essere sottoposta a Genova alla *vacatio*, quindi il rapporto di Giovanni con il comune potrebbe essersi protratto nel tempo anche senza alcuna interruzione. Generalmente gli scribi iniziano la loro attività al servizio dei consoli dei placiti per poi passare alla *scribania* di quelli del comune, giungendo infine, in qualche caso, da questa posizione, a ricoprire la carica di cancelliere, ma Giovanni, che, pur operando continuativamente per i consoli del comune passa occasionalmente anche all'altro collegio, sembra costituire un'eccezione.

<sup>15</sup> *I libri iurium...* cit., I, nn. 38, 57, 168, 174-178, 185, 196, 197, 268; II, a cura di D. PUNCUH, Genova - Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, 4; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 23), nn. 285, 382-384; *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-42 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 80), I, n. 282; II, nn. 8, 9, 12. Tutti questi atti sono redatti da un *Iohannes notarius*, quasi certamente identificabile con il Giovanni al quale si deve il cartolare in oggetto. Al 1163 risale anche la sua nomina ad archivistica della documentazione comunale: *Annali genovesi di Caffaro...* cit., I, p. 66. L'attività per l'anno 1158 è invece attestata da una serie di atti di emancipazione redatti sullo stesso cartolare.

<sup>16</sup> Si veda: A. ROVERE, *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*, in *Spazi per la memoria storica*, in *La storia dei Genovesi attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*. Atti del Convegno (Genova 7-10 giugno 2004), in corso di stampa.

male<sup>17</sup>. La differenza deve allora consistere nella diversa competenza giurisdizionale, che tuttavia risulta di difficile definizione. È stato infatti accertato che, almeno a partire dal 1134, a pochi anni quindi dalla separazione dei consoli del comune da quelli dei placiti, questi ultimi vedono meglio definirsi l'ambito al quale si applica la loro giurisdizione, pur non in modo stabile, ma con continue modificazioni, essendo chiamati a gruppi (in genere due a due) a occuparsi ora di quartieri ben distinti ora delle diverse compagnie nelle quali si articola il comune<sup>18</sup>. Nulla si sa invece delle competenze in materia giudiziaria dei consoli del comune, ai quali spetta sicuramente la gestione della vita amministrativa e della politica estera, e gli stessi *Annali* di Caffaro, prodighi di notizie sui nomi e per qualche anno anche sulle competenze dei diversi gruppi di consoli dei placiti, non ci forniscono informazioni a questo proposito. D'altra parte il comune sta vivendo un periodo di evoluzione degli organi di governo e di nuovi riasseti, conseguenti a una continua sperimentazione operata anche in ambito istituzionale, tali da non consentire di avanzare ipotesi sulle precise competenze e i rispettivi limiti dei due collegi per gli anni considerati.

Appurato, quindi, che i lodi tramandati dal cartolare di Giovanni scriba sono ascrivibili sia ai consoli dei placiti sia a quelli del comune e che tutti si riferiscono all'ambito giudiziario, si può passare all'esame delle caratteristiche della redazione che ne viene fatta nel protocollo, vertente, in primo luogo, su un confronto tra la prima sentenza, purtroppo ampiamente lacunosa per guasti lungo il margine superiore ed esterno della carta, e le altre. Ne emerge un'unica differenza, sostanzialmente di poco conto, consistente nella presenza di un'annotazione marginale, a titolo di rubrica, inquadrata da tratti di penna, leggibile nella prima sentenza: «Laus Guiscardi Galli, Anselmi de Gotiçone et Carençonis», in cui i nomi indicati si riferiscono alla parte a favore della quale la sentenza è stata pronunciata. Nei lodi dei consoli del comune, invece, l'annotazione è presente limitatamente a quattro casi, ma senza la specificazione della tipologia documentaria, riferendo solo il nome della persona favorita dalla sentenza, in analogia con molte abbreviature, che indicano a margine solo il nome del presumibile destinatario. L'assenza della suddetta rubrica nella maggior parte dei lodi risulta comunque piuttosto anomala, soprattutto se messa in relazione con la sua costante presenza in pressoché tutte le abbreviature dello

<sup>17</sup> Un'unica sentenza presenta diverse caratteristiche strutturali e formali: CHIAUDANO-MORESCO, *Il cartolare...* cit., n. 42.

<sup>18</sup> Anche nel mandato, di cui si è detto (cfr. sopra, nota 12), rilasciato a Giovanni scriba nel 1157, si fa esplicito riferimento alla giurisdizione spettante a distinti gruppi di consoli dei placiti, che in quest'anno assommano a otto. I quattro che intervengono il 7 giugno rilasciano il mandato di estrarre dal cartolare «omnibus civitatis de eorum dicatione», analogamente si comportano gli altri: «de his que pertinent hominibus sue dicionis».

stesso cartolare<sup>19</sup> e con la funzione, da questa svolta, di guida ad un più veloce reperimento del documento nel momento della richiesta del *mundum* effettuata dalla parte più interessata, che, nei lodi come in tutte le altre imbreviature, è la stessa che compare nella rubrica. La presenza della lineatura, a segnalare l'estrazione dell'originale, in tre lodi rivela, d'altro canto, che le parti procedevano a tale richiesta, come sembra logico, anche per questi documenti, rendendo così importante il loro immediato rinvenimento grazie all'espedito dell'annotazione marginale.

Per il resto i lodi pronunciati dai due collegi risultano assolutamente coincidenti e tutti corrispondono, con riguardo alla struttura, alle caratteristiche assunte dai *munda* dei lodi stessi, ad eccezione dell'invocazione, che non compare mai nel cartolare, mentre si presenta, nella forma del *signum crucis*, negli originali con una frequenza crescente nel tempo.

In estrema sintesi la caratterizzazione dei lodi rispetto ai coevi *instrumenta* passa attraverso la separazione della data topica<sup>20</sup>, nel protocollo, da quella cronica, collocata nella parte escatocollare, che invece le raccoglie entrambe nel documento privato. Il dispositivo, subito dopo l'elencazione dei nomi dei consoli, solo in alcuni casi presenti collegialmente, è segnato dal verbo – *laudaverunt, absolverunt, condempnaverunt* per le sentenze, *statuerunt et laudaverunt* per i decreti – che introduce la sentenza o il decreto. Segue una parte narrativa (nella quale occasionalmente si fa riferimento alla presentazione di una *lamentacio*<sup>21</sup>), contenente di fatto anche le motivazioni della delibera, introdotta in vari modi, il più frequente dei quali risulta essere proprio quello adottato da Giovanni (*Hoc ideo quia...*). A questa parte narrativa fa seguito una frase conclusiva nella quale viene ribadita la sentenza. In tutti gli originali le formule di convalidazione adottate sono la consueta sottoscrizione notarile, accompagnata da quelle di due *publici testes*.

<sup>19</sup> Tutte le annotazioni marginali che accompagnano le imbreviature sono introdotte dal sostantivo *Testes*. Il nome della parte maggiormente interessata al riconoscimento del diritto attestato dal documento che segue, al genitivo, sottolinea la funzione svolta dai testimoni prevalentemente a garanzia di questa parte, dalla quale, quindi, potrebbero essere chiamati ad intervenire. Si deve anche considerare che l'annotazione nella maggior parte dei casi risulta direttamente collegata al testo dell'imbreviatura, anzi ne fa parte integrante, essendone il primo elemento l'elenco dei testimoni espresso al nominativo, grammaticalmente collegato al sostantivo *testes* dell'annotazione marginale. In percentuale decisamente inferiore sono invece i casi in cui questo termine è ripetuto prima dell'elenco.

<sup>20</sup> Solitamente la data topica è limitata all'indicazione del luogo in cui operano i consoli, mentre non compare praticamente mai il nome della città, superfluo per atti che erano destinati ad una circolazione interna al comune stesso. Per una più ampia descrizione delle caratteristiche assunte dai lodi consolari a partire almeno dal 1131 per giungere fino agli anni Venti del XIII secolo si veda: ROVERE, *I «publici testes»...* cit., pp. 311-317.

<sup>21</sup> CHIAUDANO-MORESCO, *Il cartolare...* cit., nn. 43, 45.

La redazione sul cartolare ricalca fedelmente questo schema<sup>22</sup> e si caratterizza per l'assoluta assenza di parti ceterate, alle quali invece il notaio fa ricorso abitualmente per i documenti privati; l'unico espediente che gli consente di risparmiare tempo, al quale indulge, è la citazione complessiva dell'intero collegio, qualora agisca nella sua totalità, attraverso l'aggettivo *omnes*<sup>23</sup>, riservandosi di riferire l'elenco completo solo nell'originale. L'aspetto più significativo è tuttavia rappresentato dall'assenza dei nomi dei testimoni: è normale e scontato che non vi compaiano quelli tradizionali, mai presenti sugli originali dei lodi, ma la mancata registrazione dei nomi dei testimoni pubblici, chiamati a sottoscrivere il *mundum*, conferma e rende più evidente quanto già si è sottolineato circa il loro coinvolgimento, limitato al momento della scritturazione. E a ulteriore riprova di questo si rende necessaria un'altra considerazione: si è potuto verificare che gli originali dei lodi scritti dallo stesso notaio sono sottoscritti di volta in volta da *publici testes* differenti. Questo fuga ogni dubbio circa la possibilità che la registrazione dei nomi sul cartolare fosse resa superflua dall'assegnazione ad ogni notaio o dall'utilizzazione da parte dello stesso di due soli testimoni, sempre gli stessi quindi, che avrebbero potuto seguire tutta la procedura dal momento dell'espressione di volontà da parte dei consoli alla fase della consegna dell'originale.

L'elemento che richiede una più puntuale analisi riguarda, invece, l'assoluta assenza di lodi nel cartolare a partire dal luglio 1156, contrapposta alla frequenza degli stessi nel periodo precedente, certamente non collegabile ad un'ipotetica interruzione del rapporto del notaio con il comune, per le ragioni di cui si è detto.

Per meglio spiegare questo dato è necessario prendere in considerazione un'altra tipologia documentaria presente nel cartolare di Giovanni scriba, alla quale partecipano attivamente e congiuntamente sia i consoli del comune sia quelli dei placiti: le emancipazioni. Si tratta di un complesso di sedici atti<sup>24</sup> che si sviluppano tra il maggio 1156 e l'agosto 1158 per poi sparire, anche questi, negli anni seguenti.

L'analisi del testo<sup>25</sup> evidenzia, pur con qualche variante<sup>26</sup>, una precisa arti-

<sup>22</sup> Per un'esemplificazione del testo dei lodi sul cartolare si veda l'Appendice 1.

<sup>23</sup> L'uso dell'aggettivo *omnes* di fatto impedisce di sapere con certezza di quale collegio consolare si tratti, ma è evidente che non può che sottintendere quello per il quale il notaio lavora abitualmente, quindi i consoli dei placiti.

<sup>24</sup> CHIAUDANO-MORESCO, *Il cartolare...* cit., nn. 74, 85, 86, 103, 150, 162, 206, 268, 278, 293, 312, 314, 316, 325, 344, 450.

<sup>25</sup> Per un'esemplificazione del testo delle emancipazioni sul cartolare si veda l'Appendice 2.

<sup>26</sup> La struttura non è tuttavia così rigida come quella dei lodi, offrendo alcune varianti: i nn. 42,

colazione in due parti: la prima registra l'azione del padre che procede all'emancipazione, la seconda consiste in un lodo dei consoli, finalizzato a rafforzare tale azione – anche attraverso il richiamo alla normativa giustiniana<sup>27</sup> –, al quale si collega l'intervento di un personaggio il cui ruolo nel panorama istituzionale cittadino è difficilmente decifrabile<sup>28</sup>: Filippo di Lamberto. Questi, a ulteriore garanzia, infatti, *suam auctoritatem interposuit*<sup>29</sup>, sulla base (in questo caso le fonti ci permettono di accertarlo) di quanto disposto dal breve dei consoli<sup>30</sup>.

La necessità del ricorso a un lodo nella procedura delle emancipazioni spiega e giustifica le forti analogie a livello documentario tra queste e i lodi veri e propri: le principali riguardano infatti la posizione delle date, separate tra parte protocollare (topica) ed escatocollare (cronica), ma soprattutto l'assenza dei nomi dei testimoni, che sottintende il ricorso a quelli pubblici. Le due tipologie sono tuttavia segnate da una differenza, consistente nella presenza di parti ceterate nelle emancipazioni, applicate a formule ripetitive<sup>31</sup>. Proprio tale ripe-

103, 314 e 316 sono infatti redatti in forma diversa rispetto agli altri e tra di loro. Il primo presenta un accenno di data cronica, limitata al giorno della settimana nel protocollo, un testo che non segue la struttura esemplificata e la data cronica completa e quella topica nell'escatocollo; il secondo propone subito il lodo dei consoli all'interno del quale viene ricordata l'emancipazione effettuata dal padre; il terzo con data cronica e topica nel protocollo e un testo molto sintetico e troncato subito dopo l'elenco dei consoli e l'inizio della frase che registra il loro intervento; l'ultimo, viceversa, con le due datazioni nell'escatocollo e un testo che non segue il solito schema.

<sup>27</sup> C. 8, 48 (49), 5, 6. Nel testo del lodo che accompagna l'emancipazione si legge: «Consules (...) laudaverunt hanc emancipationem obtinere eandem vim et auctoritatem quam obtinebant emancipationes que coram romanis principibus (ante romanorum imperatores) fiebant».

<sup>28</sup> Non credo che Filippo di Lamberto «potrebbe rappresentare una di quelle evenienze» studiate da O. BANTI, *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secoli XI-XII)* [1974], in *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, 22), pp. 20-47, come ipotizza Attilio Bartoli Langeli (*Il notariato...* cit., p. 86). I magistrati straordinari dell'Italia centro-settentrionale, censiti e studiati dal Banti, costituiscono forme di governo personale sostitutive di quello collegiale dei consoli, e non è questo il caso di Filippo di Lamberto, che invece lo affianca, né d'altra parte la situazione politica genovese intorno alla metà del XII secolo giustifica la scelta di ricorrere a un governo più unitario e forte per far fronte a situazioni di emergenza. Filippo non sembra configurarsi neppure come *primus consul*, altra figura istituzionale studiata dal Banti, carica con la quale peraltro non è mai identificato nelle frequenti citazioni, né il ruolo svolto, sulla base di quanto emerge, sembra essere quello di capo dei consoli. Su questo personaggio enigmatico si veda anche ROVERE, *I «publici testes»...* cit., p. 327.

<sup>29</sup> L'intervento è registrato con espressioni del tipo: «Philippus de Lamberto suam auctoritatem interponente» o «Philippus de Lamberto suam auctoritatem prestavit ibidem».

<sup>30</sup> *Codice diplomatico...* cit., I, p. 355, n. 285.

<sup>31</sup> Risultano ceterate sostanzialmente due formule. Si tratta, nel primo caso, dell'elencazione dei negozi giuridici consentiti al figlio attraverso l'emancipazione: «omnimodam tibi facultatem tribuens emendi, vendendi, locandi, cambiendi, conducendi, permutandi et faciendi ceteros contractus sicut homo in libera potestate constitutus» recita, abitualmente, la forma estesa. Il notaio

titività giustifica la semplificazione del lavoro attraverso l'eliminazione di parti ben definite sottintese dall'*et cetera* e, nello stesso tempo, ne spiega l'assenza nei lodi, in cui un'evidente varietà della parte dispositiva e narrativa rende, di fatto, quasi inevitabile la scritturazione completa del testo.

Il ricorso a questo espediente, tipico delle imbreviature, applicato anche agli atti pubblici, costituisce un ulteriore elemento a conferma dell'impressione che il notaio tratti tutte le redazioni sul cartolare alla stessa stregua, limitandosi ad adeguare formulari, apparentemente ormai collaudati, e procedure (soprattutto quelle relative alle presenze testimoniali) tipiche delle due categorie. D'altra parte, la mescolanza nel cartolare di *acta* e *instrumenta*, senza neppure il ricorso ad alcun accorgimento che permetta di identificare gli uni e gli altri, è la prima e più significativa spia di quest'atteggiamento.

La situazione sembra però modificarsi radicalmente in tempi brevi: si è già sottolineata infatti l'assenza dei lodi nel cartolare a partire dal luglio 1156 e, dall'agosto 1158, scompaiono anche le emancipazioni. È tuttavia necessario prendere in considerazione ancora una caratteristica di queste ultime: spesso nel cartolare sono immediatamente seguite da una donazione di beni e diritti da parte del padre al figlio emancipato, rogata nello stesso giorno<sup>32</sup>, addirittura compresa nell'atto di emancipazione la prima volta in cui compare<sup>33</sup>, diversità quest'ultima che si può forse leggere come spia di una tipologia ancora in fase di definizione e/o alla quale il notaio si sta avvicinando solo in questo momento, come sembra dimostrare anche l'assenza, se non in un caso, che pare anomalo<sup>34</sup>, delle parti ceterate nelle prime attestazioni, quando è possibile che non avesse ancora piena padronanza del formulario.

interrompe la frase subito dopo la prima parola – «omnimodam et cetera» – o dopo il primo oppure i primi gerundi (CHIAUDANO-MORESCO, *Il cartolare...* cit., nn. 312, 316, 325, 450). Il secondo troncamento è invece applicato proprio al testo del lodo, sviluppato in genere in questa forma: «Consules (...) laudaverunt hanc emancipationem tandem penitus firmitatem obtinere quam obtinebant ille emancipationes que olim fiebant ante romanos imperatores». A cui segue, talvolta, il richiamo alla richiesta avanzata dall'interessato: «Hoc ideo quia eos inde precatus fuit nominatus...». Il tutto appena accennato attraverso la semplice esplicitazione del verbo – «laudaverunt et cetera» (*ivi*, n. 344) – o poco più: «laudaverunt hanc omnino firmam et cetera» (*ivi*, n. 293). In un solo caso viene abbreviata l'espressione che riferisce l'intervento di Filippo di Lamberto – «Philippus Lamberti et cetera erat ultra Gestam» (*ivi*, n. 85) –, evidentemente non presente al momento dell'emancipazione: stupisce un po' il ricorso all'*et cetera* applicato ad un'espressione inusuale, dettata dall'eccezionalità della situazione.

<sup>32</sup> *Ivi*, nn. 269, 279, 294, 313, 315.

<sup>33</sup> *Ivi*, n. 150.

<sup>34</sup> *Ivi*, n. 85: vd. nota 31.

La presenza di queste donazioni, anche nelle pagine del cartolare successive al 1158, quando ormai non vi compaiono più le emancipazioni<sup>35</sup>, si può verosimilmente collegare all'attività pubblica di Giovanni, che potrebbe aver continuato ad occuparsi della redazione di queste ultime, non confluite però nel cartolare, nel quale invece il notaio imbrevia regolarmente le donazioni, rogate immediatamente dopo la procedura di emancipazione, le cui date topiche – *in capitulo, in pontili capituli, in ecclesia Sancte Marie de Vineis* –, caratteristiche degli atti consolari, sembrano confermare l'ipotesi della rapida successione delle due azioni giuridiche e della diversa destinazione della relativa documentazione.

Se tale congettura ha un suo fondamento, si può avanzare parallelamente l'ipotesi che per gli stessi lodi consolari potrebbe essere stata trovata un'altra collocazione, informandoci le fonti, almeno per qualche anno<sup>36</sup>, che il notaio ha comunque continuato ad occuparsi della loro redazione. Forniscono dati preziosi al riguardo anche due fogli, piuttosto danneggiati lungo i margini, legati al cartolare, contenenti scritture che si configurano ora come 'notule', prime redazioni – preliminari, evidentemente, ad una successiva, più completa –, ora alla stregua di semplici annotazioni, appunti estremamente sintetici, la cui finalità non è assolutamente individuabile<sup>37</sup>. Le unità definibili 'notule' sono, per la maggior parte, lodi dei consoli del comune, risalenti in entrambi i frammenti presumibilmente al 1156, stando alle poche indicazioni cronologiche complete e ai nomi dei consoli, là dove sono elencati, poiché risultano, come peraltro anche sul cartolare, tutti compresi nell'aggettivo *omnes* quando agiscono collegialmente. Nonostante l'oggettiva difficoltà incontrata in qualche caso nel ricomporre l'esatta successione di queste scritture<sup>38</sup> e il disordine cronologico nell'ambito dell'anno che si riscontra anche tra unità apparentemente scritte in

<sup>35</sup> *Ivi*, nn. 525, 628, 633, 634, 635, 644, 710, 818, 833, 839, 987, 1025, 1034, 1089, 1200, 1215, 1264. Altri documenti sembrano sempre collegati ad emancipazioni, come il n. 952, nel quale il figlio emancipato si impegna a versare ogni anno una somma al padre, o il n. 1131, una quietanza rilasciata dal padre al figlio per quanto versatogli al momento dell'emancipazione.

<sup>36</sup> Al 1157 risale un lodo dei consoli dei placiti, tramandato dai *libri iurium* (*I libri iurium...* cit., I, n. 185), al 1162 e al 1163 due di quelli del comune (*ivi*, nn. 197, 268).

<sup>37</sup> Si tratta delle attuali cc. 174r e 178r, edite alle pp. 276-278 e 298 di CHIAUDANO-MORESCO, *Il cartolare...* cit.

<sup>38</sup> Nel primo frammento la scrittura procede su una colonna che si estende un po' oltre la metà della pagina, due annotazioni sono state aggiunte sullo spazio rimasto bianco nella parte destra, altre risultano scritte perpendicolarmente lungo il margine esterno, altre ancora aggiunte nel margine interno e inferiore, contornate da tratti di penna. Nel secondo la scritturazione appare molto disordinata, in qualche punto a piena pagina, in altri su due o, più spesso, su tre colonne diseguali, mentre annotazioni marginali perpendicolari al resto della pagina sono aggiunte lungo il margine interno.

modo consequenziale in entrambi i frammenti, è comunque certo che vi compaiono più volte lodi risalenti a mesi successivi all'agosto 1156, quindi al momento in cui si interrompe la redazione sul cartolare.

La scomparsa dei lodi e, successivamente, delle emancipazioni dal cartolare di Giovanni scriba si deve quindi con ogni probabilità mettere in relazione con il progetto complessivo riguardante tutta la documentazione che a diverso titolo vede il coinvolgimento del comune, di cui si è detto, all'interno del quale un'attenzione puntuale viene dedicata dalle istituzioni cittadine e dalla cancelleria alla progressiva organizzazione delle procedure di produzione, di conservazione e di utilizzazione di ogni tipologia di atti.

In quest'ottica i cartolari notarili, contenendo documentazione mista – pubblica e privata, con netta prevalenza di quest'ultima – e rimanendo di fatto affidati alla custodia dei notai, pur collegati all'apparato burocratico-amministrativo cittadino con maggiore o minore continuità, non risultano idonei e non offrono sufficienti garanzie di stabilità, soprattutto con riguardo alla conservazione, strettamente collegata all'utilizzazione, che il comune dovrebbe continuamente regolamentare e vigilare, sempre senza perdere di vista le diverse esigenze e modalità di trattamento della documentazione privata, soggetta a una diversa prassi.

La strada perseguita dal comune è quindi quella di far ricorso a registri diversificati (non si può stabilire quanto specializzati), che rappresentino contenitori esclusivi, ordinati, facilmente archiviabili, per mezzo dei quali produrre un'azione di governo fondata sulla certezza di possedere agili, certi e speditamente recuperabili strumenti documentari, gestibili in modo unitario e univoco, anche in forza della serialità e dell'organizzazione interna.

Un punto fisso a questo riguardo, per il XII secolo, è costituito dall'esistenza di un *cartularium consulatus*, destinato ad accogliere atti di governo, sicuramente attestato a partire dal 1159<sup>39</sup>, ma il cui uso è probabilmente anticipabile

<sup>39</sup> *I libri iurium...* cit., I/4, a cura di S. DELLACASA, Genova - Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, 11; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 38), n. 704: Nicolò di San Lorenzo nell'autentica a una copia di un decreto consolare di abolizione di alcune gabelle, risalente al 1159, dichiara di averla estratta «de quadam podisia signata signo comunis Ianue et in qua scriptum erat quod erat extracta de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et aliorum». L'uso di servirsi di appositi registri per la redazione degli atti del comune continua poi anche in epoca podestare, quando, almeno fin verso la metà del XIII secolo, troviamo documenti estratti «de cartulario comunis, scripto manu (...) in potestatia domini...», mentre non ne rintracciamo più alcun cenno in seguito: *I libri iurium...* cit., I/3, a cura di D. PUNCUH, Genova - Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, 10; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 27), nn. 570, 571; G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. PISTARINO, 3), n. 122, del 1233, dove si fa esplicito riferimento a una «scriptura cartularii dicti consulatus».

agli anni Trenta, se è fondata l'ipotesi che un consistente numero di documenti tramandati dai *libri iurium*, in cui l'elenco dei nomi dei consoli, con il quale iniziano, risulta introdotto da *in consulatu*, potrebbero derivare proprio da cartolari di questo tipo<sup>40</sup>. Per quanto riguarda invece l'effettiva collocazione della scrittura dei lodi e delle emancipazioni, non si può stabilire se abbiano trovato posto in questi stessi *libri* o se siano andati a costituire volumi a sé stanti.

Ulteriore conferma del fatto che la scomparsa della documentazione pubblica dal cartolare di Giovanni scriba sia da ascrivere alla politica comunale e non ad evenienze di altro tipo è offerta da altri protocolli notarili a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Purtroppo, però, tra i sette notai dei quali ci sono pervenuti cartolari o frammenti più o meno consistenti, solo due, Guglielmo Cassinese e Giovanni di Guiberto<sup>41</sup>, risultano attivi come scribi del comune in veste di redattori di lodi.

Il primo opera per i consoli dei placiti negli anni 1187, 1200, 1201, dal 1203 al 1206 e nel 1208<sup>42</sup>, ma di lui sappiamo anche che prima del 1209 abbandona volontariamente l'attività pubblica: ce ne informa proprio Giovanni di Guiberto che, in tale anno, autenticando la copia di un documento, dichiara di averla tratta da un originale di Guglielmo Cassinese, «quondam scribe in Ianua, qui sponte scribaniam dimisit»<sup>43</sup>. Il cartolare del Cassinese, però, conserva solo le abbreviature dal 1190 al 1192 e l'assenza tra queste di atti pubblici perde molto del suo significato in mancanza di fonti che consentano di appurare se negli stessi anni egli abbia ricoperto la carica di scriba e, per contro, non è possibile verificare se, nel periodo in cui è accertato il suo impegno pubblico,

<sup>40</sup> *I libri iurium...* cit., I/1, nn. 14-18, del 1138; n. 44, del 1140; n. 52, del 1141; n. 37, del 1142; nn. 39, 40 e 140 del 1144.

<sup>41</sup> *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, 2); *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.-R.G. REINERT - L. REYNOLDS, Genova 1939-40 (Notai liguri del sec. XII, 5).

<sup>42</sup> *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, I. (965-1200), a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la storia della Liguria, 13), n. 175 (in corso di stampa); II. (1201-1257), a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la storia della Liguria, 24), nn. 277, 296, 300, 301; *Il secondo registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L. BERETTA - L.T. BELGRANO, «Atti della Società ligure di Storia patria», 18 (1887), nn. 164, 166, 209, 210, 257, 258, 271.

<sup>43</sup> *Ivi*, n. 273. Non si può intendere quest'espressione come indicativa dell'abbandono dell'attività di notaio, secondo l'ipotesi degli editori del cartolare, anche sulla base di quanto affermato dai curatori della collana, non potendo sussistere alcun dubbio circa la valenza del termine *scriba*, con il quale vengono sempre definiti i notai attivi presso gli uffici comunali: *Guglielmo Cassinese...* cit., p. X; M. MORESCO - G.P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del sec. XII*, Genova 1938, p. 43. Già in precedenza la stessa ipotesi era stata formulata da M. CHIAUDANO, *Contratti commerciali genovesi del sec. XII. Contributo alla storia della accomandatio e della societas*, Torino 1925, pp. 10-20.

tra le imbreviature compaiano o meno anche lodi e/o emancipazioni. Considerata, tuttavia, la lunga durata in carica degli scribi e dei cancellieri genovesi, non è da escludere che anche negli anni a cui risale il cartolare egli abbia continuato a ricoprire incarichi pubblici, con la possibilità che tale impegno si estenda dalla più antica attestazione fino alla sua rinuncia, senza interruzioni di rilievo. Quest'eventualità consente di tener conto dell'assenza di documentazione pubblica tra le imbreviature, interpretandola nella direzione della diversificazione tra atti e *instrumenta*, sia pur con molte riserve, conseguenti anche all'intensa attività a favore dei privati, rilevabile attraverso il cartolare, che sembra mal conciliarsi con un altrettanto gravoso impegno di scriba presso la cancelleria comunale<sup>44</sup>.

Le tracce di un'eventuale attività pubblica del secondo notaio, Giovanni di Guiberto, «praticante, forse assistente e infine successore del Cassinese» stando alle osservazioni degli editori del cartolare<sup>45</sup>, sono estremamente esigue: redige in due occasioni lodi dei consoli di giustizia, negli anni 1217 e 1221<sup>46</sup>, mentre, nel 1211, figura tra i testimoni a una vendita con la qualifica di scriba<sup>47</sup>. La fortunata coincidenza, però, che a quest'ultimo anno risalcano anche le imbreviature conservate, tra le quali non si trova traccia di documentazione pubblica, consente di leggere tale dato come un segnale di continuità di comportamento nei confronti delle modalità di scritturazione e conservazione degli atti consolari e soprattutto di collegare con maggior sicurezza alle politiche documentarie comunali e non alla scelta di un singolo scriba la decisione di procedere alla separazione degli *acta* dalle imbreviature.

<sup>44</sup> Dal 1182 al 1204 lavora con continuità anche per la curia arcivescovile per la quale roga un elevato numero di documenti, attestati sia dal cartolare sia dal cosiddetto 'secondo registro' della curia.

<sup>45</sup> *Giovanni di Guiberto...* cit., p. X.

<sup>46</sup> *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano...* cit., II, nn. 363, 414.

<sup>47</sup> *Ivi*, n. 321.

## APPENDICE 1

1156 febbraio 21, *in capitulo*

I consoli del comune di Genova pronunciano sentenza nella vertenza tra Guglielmo Gatta e Martino Golia.

Imbreviatura: GENOVA, Archivio di Stato, Cartolare n. 1, c. 5r.

Edizione: M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1934 (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano, 1-2); anche in *Regesta Chartarum Italiae*, Roma 1935, I, n. 45.

Wuilielmi Gatte<sup>a</sup>.

In capitulo. Consules Ogerius Ventus, Willelmus Buronus, Enricus Aurie, Lanfrancus Piper absolverunt Willelmum Gattam ab<sup>b</sup> Martino Golia de sexta parte palmate quam postulabat ab eo pro ovio suo<sup>c</sup>, laudantes quod ulterius non possit inde conveniri ipse Willielmus vel heredes eius ab predicto Martino vel heredibus suis. Hoc ideo fecerunt quia, cum inde ante eos lamentacionem fecisset, recordatus fuit se iurasse patris sui ordinacione quod terram illam vendiderat quod inde non deberet aliquam movere que-relam, unde, cum lamentacione refutaret, laudaverunt ut supra. Millesimo centesimo quinquagesimo sexto, octavo die exeuntis februarii, indictione tercia.

<sup>a</sup> Wuilielmi Gatte: *nel margine esterno*. <sup>b</sup> ab: b *corretta su* d <sup>c</sup> pro ovio (*così*) suo: *in soprilinea*.

## APPENDICE 2

1157 gennaio 24, *in capitulo*

Oberto Tacchino emancipa il figlio Berardo, con l'autorità dei consoli del comune di Genova e di Filippo di Lamberto.

Imbreviatura: GENOVA, Archivio di Stato, Cartolare n. 1, c. 19r.

Edizione: CHIAUDANO - MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba...* cit., I, n. 162.

Berardi Tacchini<sup>a</sup>.

In capitulo. Ego Obertus Tachinus emancipo te Berardum filium meum et a manu et a propria potestate separe<sup>b</sup>, omnimodam tibi facultatem tribuens emendi, vendendi, locandi, cambiendi<sup>c</sup>, conducendi, permutandi et faciendi ceteros contractus sicut homo in libera potestate constitutus. Consules Lanfrancus Piper, Enricus Aurie, Ido Gontardus et Ionathas Crispinus laudaverunt hanc emancipationem eandem penitus firmitatem obtinere quam optinebant ille emancipationes que olim fiebant ante Romanos imperatores. Hoc ideo quia eos inde precatus fuit nominatus Obertus. Philippus de Lamberto huic emancipationi suam auctoritatem prestaverit. Millesimo centesimo quinquagesimo septimo, VIII kalendas februarii, indictione quarta.

<sup>a</sup> Berardi Tacchini: *nel margine esterno*. <sup>b</sup> separe: *così*. <sup>c</sup> cambiendi: *così, segue depennato per*